



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato allo sport

VISTA la legge 3 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016. e, in particolare l'articolo 26 relativo all'Ufficio per lo sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020 recante modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 relative al Dipartimento delle politiche giovanili e il Servizio civile universale e all'Ufficio per lo sport con il quale l'Ufficio per lo sport è stato trasformato in Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 9 luglio 2020 registrato alla Corte dei Conti il 23 luglio 2020 al reg. n. 1686, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento per lo sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2021, registrato alla Corte dei Conti il 7 aprile 2021 al reg. 726, con il quale la Sottosegretaria di Stato Valentina Vezzali è stata delegata ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sport;

CONSIDERATI gli interventi normativi di rango primario sinora adottati per introdurre misure di contenimento e per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 2 marzo 2021 concernente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

VISTO l'art. 5, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che prevede che, a decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, sono consentiti "gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato allo sport

non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.”

VISTO l'art. 5, comma 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, che prevede che *“In zona gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni all'aperto di cui al comma 2, dal Sottosegretario con delega in materia di sport. Per eventi o competizioni di cui al medesimo comma 2, di particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso, il predetto Sottosegretario può anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una data diversa da quella di cui al medesimo comma 2.”*

VISTA la nota del 29 aprile 2021 della Federazione Italiana Rugby, per il tramite del Presidente Marzio Innocenti, con la quale è stata trasmessa al Sottosegretario di Stato con delega allo sport, Valentina Vezzali, la richiesta di poter consentire l'accesso al pubblico per le semifinali e finale del Campionato di Rugby Top 10, le cui semifinali si disputeranno il 15 e 16 Maggio per le fasi di andata ed il 22 e 23 Maggio per le fasi di ritorno, e la cui finale si svolgerà il 2 Giugno;

VISTO il protocollo trasmesso al Dipartimento per lo sport il 12 maggio 2021, contenente disposizioni volte a massimizzare l'efficacia delle misure di prevenzione per l'evento in questione e comunicato al Ministero della salute in pari data;

PRESO ATTO del parere del Comitato Tecnico Scientifico del 12 maggio 2021, contenente specifiche misure precauzionali che si ritengono coerenti con il citato protocollo;

SENTITO il Ministro della Salute Roberto Speranza in data 13 maggio 2021;

DECRETA

Art. 1

1. Con riferimento alle semifinali del Campionato di Rugby Top 10, e nel rispetto del protocollo richiamato in premessa e allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, per le semifinali del 15, 16, 22, 23 Maggio è consentito l'accesso del pubblico in misura non superiore ai 1000 spettatori, in deroga alla data del 1° giugno, ed in misura del 25% dell'impianto, derogando al limite dei 1000 spettatori, per la finale.
2. In aggiunta alle misure previste dal Protocollo, dovranno essere rispettate le condizioni di protezione individuale e di distanziamento tra gli spettatori di almeno un metro, sia frontalmente che lateralmente.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato allo sport

3. Dovranno inoltre essere ben identificati, e ogni qualvolta possibile separati, i percorsi di afflusso e di deflusso del pubblico.
4. L'ingresso allo stadio è riservato alle persone in possesso di certificazione che attesti l'esecuzione di un test diagnostico negativo nelle 48 ore antecedenti l'evento o di certificazione che attesti il completamento della procedura di vaccinazione ovvero di certificato che attesti la guarigione dal Covid-19 in epoca non antecedente a sei mesi dalla data dell'evento.
5. Spetta alle autorità sanitarie locali la definizione del dettaglio degli aspetti operativi utili a una migliore attuazione delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio previste dal presente provvedimento e dal protocollo allegato, nonché il controllo sulla loro osservanza.

Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di controllo in base alla normativa vigente e pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.sport.governo.it).

Roma, 13 maggio 2021

LA SOTTOSEGRETARIA di STATO

M. Valentina Vezzali

Registrato alla Corte dei Conti

al n. 1170 del 14 maggio 2021